

Proposta di legge

Programmazione regionale. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 46 dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. per garantire il pieno funzionamento del modello di programmazione è necessario procedere ad una modifica dell'articolo 8 che preveda la possibilità di aggiornare il contenuto programmatico regionale del DEFR al fine di adeguare lo strumento di attuazione delle politiche alle variazioni che intervengono sul versante delle risorse finanziarie, con riferimento all'anno in corso;
2. è necessaria la proroga degli strumenti di programmazione di settore previsti dal PRS 2011-2015 e non riconfermati dal PRS approvato nella legislatura in corso fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'adeguamento delle normative di settore al nuovo modello di programmazione che attribuisce al DEFR un ruolo significativo nell'ambito della programmazione regionale;
3. è opportuno prevedere la possibilità di adeguare, in caso di variazioni a carattere manutentivo, i piani e programmi per i quali è applicabile l'articolo 10, comma 5 della legge regionale 1/2015, attraverso uno specifico allegato al DEFR o alla relativa Nota di aggiornamento;

approva la presente legge

Art. 1

Contenuti del DEFR. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è sostituito dal seguente:

"2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, contiene in un'apposita sezione le priorità programmatiche per l'anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), ed e), fornendo altresì una prima indicazione degli interventi da realizzare."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

"5 bis. La sezione del DEFR di contenuto programmatico regionale di cui al comma 2 è aggiornata nel corso dell'anno di riferimento, in particolare contestualmente all'approvazione delle leggi di variazione del bilancio."

Art. 2

Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Gli strumenti di programmazione di settore previsti dal PRS 2011-2015 e non riconfermati dal PRS approvato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 ed entro lo stesso termine la Giunta regionale presenta al Consiglio le proposte di revisione della normativa di settore relative alla programmazione.".

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

"1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016-2020, si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento.".